



ISTITUTO COMPRENSIVO

"Rita Levi-Montalcini"

Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria Primo Grado

Via Passo Buole, 6 - 43015 NOCETO (Parma)

Tel. 0521/625110 – codice fiscale: 82003390349

E-mail: pric80800e@istruzione.it

PEC: pric80800e@pec.istruzione.it

WEB: www.icnoceto.edu.it



CODICE INTERNO

per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo

Approvato dal Collegio dei docenti in data 22/10/2025, delibera n° 2

Approvato dal Consiglio di Istituto in data 22/10/2025, delibera n° 6

Allegato al Regolamento di Istituto dell'IC Rita Levi - Montalcini di Noceto

Allegato al Patto di Corresponsabilità dell'IC Rita Levi - Montalcini di Noceto

1. PREMESSA

2. BULLISMO E CYBERBULLISMO

- 2.1. Bullismo: definizione, tipologie e ruoli
- 2.2 Ruoli nel bullismo
- 2.3 Cyberbullismo: definizione e caratteristiche
- 2.4 Principali differenze tra bullismo e cyberbullismo

3. RIFERIMENTI NORMATIVI

- 3.1 Bullismo e cyberbullismo: la normativa di riferimento specifica
- 3.2 Reati in seno al bullismo e al cyberbullismo
- 3.3 Responsabilità delle diverse figure
- 3.4 Principale normativa scolastica di riferimento

4. CODICE DELLA SCUOLA PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

- 4.1 Gli organi scolastici permanenti di presidio contro il bullismo e il cyberbullismo
 - 4.1.1 Il Referente scolastico dell'area bullismo e cyberbullismo
 - 4.1.2 Il Team Antibullismo e il Team per l'Emergenza
 - 4.1.3 Il Tavolo permanente di monitoraggio
 - 4.1.4 Gli altri organi a livello scolastico

5. PROCEDURA DA ADOTTARE PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO

- 5.1 I Livelli di prevenzione
 - 5.1.1 La prevenzione primaria: diffusione del rispetto reciproco
 - 5.1.2 La prevenzione secondaria: interventi sui gruppi a rischio

5.1.3 La prevenzione terziaria: la gestione dei casi di bullismo

6. PROCEDURA DA ATTIVARE IN CASO DI EPISODI DI BULLISMO O CYBERBULLISMO

6.1 La prima segnalazione

6.2 Valutazione approfondita del caso

6.3 La scelta dell'intervento e della gestione del caso

6.3.1 L'approccio educativo con la classe (codice verde o giallo)

6.3.2 L'intervento individuale (codice giallo e rosso)

6.3.3 La gestione della relazione (Codice giallo)

6.3.4 Il coinvolgimento della famiglia (Codice giallo o rosso)

6.3.5 Il supporto intensivo a lungo termine e di rete (Codice Rosso)

6.4 Il monitoraggio

7. PROTOCOLLO DI INTERVENTO PER UN PRIMO ESAME NEI CASI ACUTI E DI EMERGENZA (dalle Linee Orientamento 2021)

Riferimenti Utili

Modulistica

1. PREMESSA - Finalità del protocollo

Negli ultimi anni gli studiosi delle scienze dello sviluppo hanno registrato, con sempre maggiore frequenza, episodi di aggressività, di violenza, di cinismo, ma anche di fatiche relazionali, di depressione, di smarrimento e di solitudine. Le nuove sollecitazioni che giungono dai mezzi di comunicazione di massa, che sono in uso perlopiù tra i ragazzi, hanno accentuato i suddetti fenomeni.

È in questa prospettiva che si inserisce lo studio del fenomeno del bullismo e cyberbullismo in età scolastica, quando cioè si realizza una distorsione dei rapporti tra coetanei che crea disparità, laddove dovrebbero esserci parità e reciprocità, e instaura un profondo squilibrio che vede da un lato un prepotente e dall'altro una vittima, qualcuno che prevarica e qualcuno che subisce.

La scuola come istituzione ha come obiettivo il rispetto dell'unicità di ciascuno in un contesto di accoglimento e accettazione reciproca tramite la creazione di ambienti di apprendimento sereni e tramite l'eliminazione di tutte quelle forme di prevaricazione sociale e virtuale, come i fenomeni in seno al bullismo e al cyberbullismo.

L'Istituto Comprensivo di Noceto, data la natura complessa ed eterogenea dei fenomeni, mediante il presente Codice predispone azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo volte a incrementare, all'interno della scuola, la consapevolezza del fenomeno da parte di tutte le sue componenti (alunni, personale scolastico, famiglie); individuare modalità di prevenzione e predisporre iniziative al fine di contrastare ogni forma di discriminazione e di bullismo, anche informatico; sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, il rispetto delle differenze, il sostegno dell'assunzione di responsabilità, la consapevolezza dei diritti e dei doveri e il dialogo tra le culture; sviluppare le competenze digitali degli studenti e definire, infine, modalità e procedure codificate di intervento nei casi in cui si verifichino e accertino episodi di bullismo e cyberbullismo.

Il protocollo si compone di 7 capitoli: i primi sono volti a definire i fenomeni del bullismo e cyberbullismo e a illustrare i principali riferimenti normativi. Nei successivi capitoli si delinea il codice e le procedure della scuola per la prevenzione e il contrasto di tali fenomeni. Infine, è

illustrata la procedura da attivare in caso di episodi accertati di bullismo e cyberbullismo, il protocollo derivante dalle linee di orientamento del 2021 e alcuni riferimenti utili.

2. BULLISMO E CYBERBULLISMO

2.1. Bullismo: definizione, tipologie e ruoli nel bullismo

Il termine bullismo deriva dalla traduzione letterale del termine “bullying”, parola inglese usata per caratterizzare il fenomeno delle prepotenze tra i pari in un contesto di gruppo. Ai sensi della Legge 17 maggio 2024, n. 70, per bullismo “si intendono l’aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all’autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni”.

Un’azione rientra nel fenomeno del bullismo quando è offensiva e ripetuta e ha le seguenti caratteristiche:

- ❖ Intenzionalità: il bullismo è un comportamento aggressivo pianificato. Il bullo sceglie attentamente la vittima tra i compagni, di solito i più isolati, e aspetta che la supervisione dell’adulto sia ridotta.
- ❖ Squilibrio di potere: il bullo è più forte della vittima, non necessariamente in termini fisici, ma anche sul piano sociale. Il bullo ha un gruppo di amici-complici con cui agisce, mentre la vittima è vulnerabile e incapace di difendersi.
- ❖ Sistematicità: le azioni offensive sono commesse ripetutamente e frequentemente.

Il comportamento del bullo è quindi un tipo di azione persistente che mira deliberatamente a far del male o a danneggiare qualcuno. Una delle conseguenze dei comportamenti bullizzanti è spesso un danno per l’autostima della vittima, danno che permane nel tempo e che può determinare un progressivo abbandono delle attività scolastiche, sportive e sociali ove normalmente gli adolescenti dovrebbero invece tessere e sviluppare la propria rete di relazioni.

Non si può parlare di bullismo quando gli episodi di prepotenza siano occasionali o singoli. Questi possono essere anche molto gravi ma rientrano in altre tipologie di comportamento: scherzo, litigio, reato e hanno bisogno di una modalità d'intervento differente.

2.1.1 Tipologie di bullismo

Il comportamento del bullo può contemplare sia azioni dirette, come la violenza fisica, sia azioni indirette, come la violenza psicologica e verbale, spesso tendenti all'isolamento della vittima:

- ❖ Il bullismo diretto si manifesta quando il bullo agisce in prima persona contro la vittima attraverso molestie esplicite (atti aggressivi manifesti come spintoni, calci, schiaffi, pestaggi, ecc.; furti e danneggiamento di beni personali; offese, prese in giro, denigrazioni spesso connesse all'appartenenza a minoranze etniche o religiose, agli orientamenti sessuali o alla presenza di disabilità; minacce ed estorsioni).
- ❖ Il bullismo indiretto danneggia la vittima con molestie nascoste (diffusione di storie non vere; isolamento sociale e intenzionale: esclusione di un/una compagno/a da attività comuni, scolastiche o extrascolastiche, ecc.).

A seconda delle modalità con cui le aggressioni si manifestano e delle possibili cause scatenanti, si distingue normalmente tra:

- ❖ Bullismo fisico: atti aggressivi diretti (dare calci, pugni, ecc.); furto intenzionale e danneggiamento di beni personali.
- ❖ Bullismo verbale: manifesto (deridere, umiliare, svalutare, criticare, accusare, ecc.) o nascosto (diffondere voci false e offensive su un compagno, provocazioni, maldicenze, ecc.).
- ❖ Bullismo relazionale-sociale: isolamento crescente della vittima (esclusione dalle attività di gruppo) o manipolativo (rottura dei rapporti di amicizia di cui gode la vittima).
- ❖ Bullismo sessuale: quando le azioni aggressive coinvolgono la sfera della sessualità della vittima, attraverso condotte che dalle semplici molestie verbali possono anche arrivare sino a vere e proprie forme di violenza sessuale.

❖ Bullismo discriminatorio: ogniqualvolta le ragioni delle condotte vessatorie siano da ricercare nel fatto che il bullo intende colpire ed emarginare un soggetto individuato come diverso rispetto a canoni per lui accettabili (potendo la diversità essere ad esempio percepita sotto il profilo dell'orientamento sessuale, della provenienza geografica, della fede religiosa, ecc.).

2.1.2. Ruoli nel bullismo

Il bullo

Una caratteristica distintiva dei bulli, implicita nella loro stessa definizione, è l'aggressività verso i coetanei. I bulli tuttavia sono spesso aggressivi anche verso gli adulti, sia genitori che insegnanti. I bulli sono inoltre caratterizzati da impulsività e da un forte bisogno di dominare gli altri, in concomitanza con una scarsa empatia nei confronti delle vittime. Nel bullismo sono coinvolti non solo soggetti con evidenti disturbi della condotta, ma anche individui senza apparenti problemi psicopatologici. Non a caso rientrano in questa forma di devianza sia soggetti che provengono da situazioni familiari tranquille, sia le ragazze, le quali ricorrono soprattutto al bullismo relazionale o manipolativo.

Gli Attori nel bullismo:

- ❖ Il bullo leader, ideatore delle prepotenze (non sempre persecutore);
- ❖ gli aiutanti o gregari, che partecipano alle prepotenze sotto la guida del bullo;
- ❖ i sostenitori, coloro che assistono senza prendere parte all'azione, ma la sostengono e la rinforzano attivamente con incitamenti, risolini, ecc. Essi sono pertanto da considerarsi complici del bullo;
- ❖ gli spettatori passivi, vale a dire tutti coloro che osservano e assistono agli atti di violenza, che sanno e che sono coscienti di ciò che sta avvenendo, ma non intervengono perché hanno paura di essere a loro volta vittimizzati; non sanno cosa fare, attendono che qualcun altro agisca al loro posto, non sentendosi (a torto) responsabili degli abusi e delle violenze.

La vittima

Generalmente la vittima è uno studente più ansioso e insicuro della media dei coetanei: spesso cauta, timida e sensibile e calma con bassa autostima e tendenza a isolarsi. Il rendimento scolastico peggiora gradualmente negli anni; spesso nega l'esistenza del problema e le proprie sofferenze, accettando passivamente quanto accade. Si colpevolizza, non parla con nessuno delle prepotenze subite perché si vergogna o per paura di subire ritorsioni ancora più gravi.

Si parla invece di vittima provocatrice quando è il comportamento di chi subisce a provocare, in qualche modo, gli atti di bullismo: queste vittime richiedono l'attenzione o l'interesse del bullo attraverso comportamenti fastidiosi o provocatori e spesso sono trattate negativamente dall'intera classe. Il comportamento di questi studenti è caratterizzato da una combinazione di ansia e aggressività e spesso causa tensione e irritazione non solo nei compagni, ma anche negli adulti.

Talvolta si manifestano azioni che non rientrano nell'ambito del bullismo, pur condividendone alcune caratteristiche. Eccone alcune.

Prepotenza e reato: una categoria di comportamenti non classificabili come bullismo (pur avendo in comune con questo le motivazioni iniziali, i destinatari, le condizioni in cui si manifestano) è quella degli atti particolarmente gravi, che si configurano come veri e propri reati. Aggressioni fisiche violente, utilizzo di armi e/o oggetti pericolosi, minacce gravi e molestie sessuali sono condotte che rientrano nella categoria dei comportamenti devianti e, pertanto, non sono definibili come "bullismo". In questi casi, la scuola agisce sempre con le istituzioni presenti sul territorio. È opportuno ricordare che, nei casi di reati perseguibili d'ufficio, gli operatori scolastici hanno l'obbligo di effettuare la denuncia all'Autorità giudiziaria competente.

Prepotenza e scherzo: un punto di riferimento chiaro per discernere tra prepotenza e gioco è costituito dal disagio della vittima. E' opportuno ricordare che i vissuti dei ragazzi coinvolti costituiscono i principali indicatori per l'individuazione di singole prepotenze e di situazioni di bullismo.

2.2 Cyberbullismo: definizione e caratteristiche

Ai sensi della Legge 29 maggio 2017, n. 71, "per cyberbullismo si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di

minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore, il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”.

Le caratteristiche principali del cyberbullismo sono le seguenti:

- ❖ Pervasività: il cyberbullo è sempre presente su whatsapp, facebook, internet, youtube, instagram, ecc.
- ❖ Anonimato: dà ai bulli la sensazione di rimanere anonimi.
- ❖ Volontarietà dell'aggressione: non sempre gli effetti negativi sono provocati da un'azione mirata; non potendo osservare le reazioni della vittima, si commettono atti persecutori non comprendendo che ci si è spinti troppo oltre.
- ❖ Ampiezza di portata: i messaggi e i materiali inviati sono trasmessi, ritrasmessi e amplificati oltre la cerchia dei conoscenti.

Atteggiamento tipico di difesa del bullo e del cyberbullo è l'attivazione di meccanismi di disimpegno morale. Le strategie di disimpegno morale che più facilmente possono venire adottate dai bulli/cyberbulli una volta scoperti sono le seguenti:

- ❖ Minimizzazione: gli atti che si sono compiuti sono considerati “solo uno scherzo”.
- ❖ Diffusione della responsabilità: “Non è colpa mia. Lo facevano tutti”.
- ❖ Distorsione delle conseguenze: “Non credevo se la prendesse, lo sa che scherziamo”, in quanto far del male a una persona risulta più facile se la sua sofferenza è nascosta.
- ❖ Attribuzione della colpa: spostarla da sé addossandola all'altro.

2.2.1. Tipologie di cyberbullismo e casi frequenti

Le principali tipologie di cyberbullismo sono state classificate nel modo seguente:

- ❖ Scritto Verbale: offese e insulti tramite messaggi di testo e/o e-mail, pubblicati su siti, social, network o tramite telefono (es. telefonate mute).

- ❖ Visivo: diffusione di foto o video che ritraggono situazioni intime, violenti o spiacevoli, tramite cellulari, siti web e social network.
- ❖ Esclusione: esclusione dalla comunicazione online, dai gruppi
- ❖ Impersonificazione: furto, appropriazione, uso e rivelazione ad altri di informazioni personali come le credenziali d'accesso all'account e-mail e/o ai social network.

I casi più frequenti:

- ❖ Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare;
- ❖ Molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di parole e/o frasi offensive;
- ❖ Invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità;
- ❖ Pubblicazione di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet;
- ❖ Registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato – creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog o una qualsiasi piattaforma internet;
- ❖ Invio di messaggi via smartphone e Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale;
- ❖ Pratica utilizzata dai cyber criminali per estorcere denaro per cui la vittima viene convinta a inviare foto e/o video intimi e poi le si chiede un riscatto per non pubblicarle.

2.3 Principali differenze tra bullismo e cyberbullismo

Il cyberbullismo rispetto al bullismo presenta differenti caratteristiche:

- ❖ l'apparente anonimato e la percezione, da parte di chi commette atti di cyberbullismo, di una più difficile reperibilità. Il cyberbullo, però, non è del tutto consapevole che è comunque rintracciabile;
- ❖ l'indebolimento delle remore etiche: lo schermo impedisce o rende più difficile attivare sentimenti di empatia;
- ❖ l'innesto di effetti come quello dell'imitazione, cioè la tendenza a fare qualcosa, o a ritenerlo meno grave, perché lo fanno tutti;

- ❖ la tendenza al disimpegno morale del cyberbullo e la propensione a giustificare comunque il proprio comportamento;
- ❖ la dissoluzione della responsabilità del singolo nella responsabilità del gruppo;
- ❖ il minimizzare la sofferenza della vittima e la tendenza alla sua deumanizzazione;
- ❖ il cambio di percezione di ciò che è ritenuto socialmente accettabile;
- ❖ l'assenza di limiti spazio-temporali: posso fare ciò che voglio e quando voglio, e quello che ho scritto può rimanere in un tempo indefinito con conseguente aggravio della sofferenza.

Va specificato che il “materiale” usato dai cyberbulli può essere diffuso in tutto il mondo. Un commento o un’immagine o un video “postati” possono essere potenzialmente in uso da milioni di persone.

Bullismo	Cyberbullismo
Sono coinvolti solo gli studenti della classe e/o dell'Istituto	Possono essere coinvolti ragazzi e adulti di tutto il mondo
Generalmente solo chi ha un carattere forte, capace di imporre il proprio potere, può diventare un bullo	Chiunque, anche chi è vittima nella vita reale, può diventare cyberbullo
I bulli sono studenti, compagni di classe o d'Istituto, conosciuti dalla vittima	I cyberbulli possono essere anonimi e sollecitare la partecipazione di altri “amici” anonimi, in modo che la persona non sappia con chi sta interagendo
Le azioni di bullismo vengono raccontate ad altri studenti della scuola in cui sono avvenute, sono circoscritte a un determinato ambiente	Il materiale utilizzato per azioni di cyberbullismo può essere diffuso in tutto il mondo.
Le azioni di bullismo avvengono durante l'orario scolastico o nel tragitto casa-scuola, scuola-casa	Le comunicazioni aggressive possono avvenire 24 ore su 24

Le dinamiche scolastiche o del gruppo classe limitano le azioni aggressive	I cyberbulli hanno ampia libertà nel poter fare online ciò che non potrebbero fare nella vita reale
Bisogno del bullo di dominare nelle relazioni interpersonali attraverso il contatto diretto con la vittima	Percezione di invisibilità da parte del cyberbullo attraverso azioni che si celano dietro la tecnologia
Reazioni evidenti da parte della vittima e visibili nell'atto dell'azione di bullismo	Assenza di reazioni visibili da parte della vittima che non consentono al cyberbullo di vedere gli effetti delle proprie azioni
Tendenza a sottrarsi da responsabilità portando su un piano scherzoso le azioni di violenza	Sdoppiamento della personalità: le conseguenze delle proprie azioni vengono attribuite al "profilo utente" creato

Differenze tra bullismo e cyberbullismo. Fonte: <https://www.miur.gov.it/bullismo-e-cyberbullismo>

3. RIFERIMENTI NORMATIVI

3.1 Bullismo e cyberbullismo: la normativa di riferimento specifica

- ❖ D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.
- ❖ Direttiva Ministeriale n. 1455 del 10 novembre 2006, Indicazioni ed Orientamenti sulla partecipazione studentesca.
- ❖ Direttiva Ministeriale n. 16 del 5 febbraio 2007, Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo.
- ❖ Direttiva Ministeriale n. 30 del 15 marzo 2007, Linee di indirizzo e indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti.

- ❖ D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007, Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.
- ❖ Direttiva Ministeriale n. 104 del 30 novembre 2007, Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi e applicativi in ordine alla normativa vigente poste a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali.
- ❖ Nota MIUR n. 2519 del 15 aprile 2015, Linee di Orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo (aprile 2015).
- ❖ Nota MIUR n. 1637 del 2 dicembre 2015, Indicazioni operative per l'attuazione delle LINEE DI ORIENTAMENTO per azioni di contrasto al bullismo e al cyberbullismo. Nuovi ruoli e compiti assegnati ai CTS.
- ❖ Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.
- ❖ Nota MIUR n. 5515 del 27 ottobre 2017, Aggiornamento LINEE DI ORIENTAMENTO per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo (ottobre 2017).
- ❖ Nota MIUR n. 1485 del 10 aprile 2019, Memorandum iscrizione alla Piattaforma ELISA MIUR UniFI per le strategie Antibullismo e nomina dei referenti scolastici, regionali e provinciali del bullismo e cyberbullismo.
- ❖ Decreto Ministeriale n. 18 del 13 gennaio 2021, LINEE DI ORIENTAMENTO per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo.
- ❖ Nota MIUR n. 482 del 18 febbraio 2021, Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo– aggiornamento 2021– per le istituzioni scolastiche di ogni grado.
- ❖ Decreto Direttoriale del 18 maggio 2022, Assegnazione fondi per contrastare il fenomeno del cyberbullismo (Legge n. 234/2021).

- ❖ Legge 17 maggio 2024, n. 70, Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo.
- ❖ Nota MIM n. 5274 dell'11 luglio 2024, Disposizioni in merito all'uso degli smartphone e del registro elettronico nel primo ciclo di istruzione – A. S. 2024-2025.
- ❖ Nota MIM n. 121 del 20 gennaio 2025, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. Adempimenti delle Istituzioni scolastiche ai sensi della legge 17 maggio 2024 n.70.
- ❖ DECRETO LEGISLATIVO 12 giugno 2025, n. 99 - Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, in attuazione della delega di cui all'articolo 3 della legge 17 maggio 2024, n. 70. (25G00100) (GU Serie Generale n.150 del 01-07-2025) - Entrata in vigore del provvedimento: 16/07/2025.

3.2 Reati in seno al bullismo e cyberbullismo

Premesso che, secondo il diritto penale, “è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto quattordici anni” (art. 98 c. p.), diverse norme di legge nel codice civile e nel codice penale puniscono i comportamenti dei bulli e dei cyberbulli. Circa questi ultimi, si specifica che non esiste un reato specifico, ma una serie di reati, tra cui:

- ❖ la diffamazione aggravata (art. 595/3 c. p.);
- ❖ la minaccia (art. 612 c. p.);
- ❖ la violenza privata (art. 610 c. p.);
- ❖ il trattamento illecito dei dati personali (art. 167 T. U. Privacy);
- ❖ la sostituzione di persona (art. 494 c. p.);
- ❖ l'accesso abusivo a un sistema informatico (art. 615 ter c. p.);
- ❖ l'estorsione sessuale (art. 629 c. p.); la pornografia minorile (art. 600 ter, III co., c. p.); la detenzione e/o diffusione di materiale pedopornografico (art. 600 quater c. p.);
- ❖ molestie e stalking (art. 660 c. p. e art. 612 bis c. p.);
- ❖ la morte come conseguenza non voluta di altro delitto (art. 586 c. p.)

Invece, sono in genere associati al bullismo:

- ❖ le percosse (art. 581 c. p.);
- ❖ le lesioni (art. 582 c. p.);
- ❖ l'ingiuria (art. 594 c. p.- Depenalizzato D.lgs 7/2016);
- ❖ il deturpamento di cose altrui (art. 639 c. p.).

Per quanto riguarda la responsabilità del minorenne, secondo il diritto civile, delle conseguenze dannose degli atti del minorenne risponde:

- ❖ il genitore per *culpa in educando* e *culpa in vigilando* (art. 2048, I co., c. c.);
- ❖ la scuola per *culpa in vigilando* (art. 2048, II e III co., c. c.).

Si precisa che l'affidamento alla vigilanza di terzi solleva i genitori dalla presunzione di *culpa in vigilando*, ma non anche da quella di *culpa in educando*. I genitori sono pertanto responsabili dei figli minori sia per quanto concerne gli illeciti comportamenti che siano frutto di omessa o carente sorveglianza, sia per quanto concerne gli illeciti riconducibili ad oggettive carenze nell'attività educativa, che si manifestino nel mancato rispetto delle regole della civile coesistenza vigenti nei diversi ambiti del contesto sociale in cui il soggetto si trovi a operare.

La Legge 29 maggio 2017, n. 71, "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo", che riconosce espressamente una specifica funzione educativa della scuola, prevede un complesso di misure volte alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo, con speciale attenzione alla tutela dei minori, privilegiando azioni di carattere formativo-educativo.

3.3 Responsabilità delle diverse figure

Negli atti di bullismo e cyberbullismo occorre distinguere le diverse responsabilità:

- ❖ Responsabilità del bullo minorenne: in merito alla responsabilità del bullo minorenne è opportuno distinguere tra il bullo minore di 14 anni e quello tra i 14 e i 18 anni. Il minore di 14 anni non è mai imputabile penalmente, purtuttavia può essere riconosciuto "socialmente pericoloso" se ha commesso reati ed è ritenuto probabile che ne commetta di altri: in questo caso possono essere

applicate misure di sicurezza personali ordinate dal giudice quali il ricovero in riformatorio giudiziario o la libertà vigilata. Diversamente, il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere: la competenza ad accertare tale capacità spetta al giudice.

La Legge 29 maggio 2017, n. 71, prevede anche l'ammonizione del Questore per l'ultraquattordicenne responsabile di condotte di cyberbullismo nei confronti di altro minorenne (ma solo nei casi tipizzati dall'art. 7 della detta Legge 71/2017 e in mancanza di querela o denuncia della persona offesa). L'ammonizione richiede da parte del minore un determinato contegno conforme alla legge. Nel caso di reiterazione delle condotte di cyberbullismo da parte del soggetto ammonito viene instaurato d'ufficio il processo penale e aggravata la pena. Da ultimo, la già citata Legge 17 maggio 2024, n. 70, apportando anche modifiche in materia di provvedimenti del Tribunale per i minorenni, prevede che il "procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, quando abbia acquisito la notizia che un minore degli anni diciotto dà manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere ovvero tiene condotte aggressive, anche in gruppo, anche per via telematica, nei confronti di persone, animali o cose ovvero lesive della dignità altrui, assunte le necessarie informazioni, verifica le condizioni per l'attivazione di un percorso di mediazione oppure può chiedere al tribunale per i minorenni di disporre, con decreto motivato, previo ascolto del minore e dei genitori ovvero degli altri esercenti la responsabilità genitoriale, lo svolgimento di un progetto di intervento educativo con finalità rieducativa e riparativa sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali". Tale progetto di intervento educativo può prevedere anche lo svolgimento di attività di volontariato sociale, così come la "partecipazione a laboratori teatrali, a laboratori di scrittura creativa, a corsi di musica e lo svolgimento di attività sportive, attività artistiche e altre attività idonee a sviluppare nel minore sentimenti di rispetto nei confronti degli altri e ad alimentare dinamiche relazionali sane e positive tra pari e forme di comunicazione non violente".

❖ Responsabilità del cosiddetto "bullo passivo": il bullo passivo o bullo gregario concorre nel reato consumato dal bullo leader. Agli effetti della vigente legge penale vale il principio secondo cui se più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita. Per consolidata giurisprudenza penale, la presenza fisica alla consumazione di un reato integra un'ipotesi di concorso morale penalmente rilevante qualora si attui in modo da realizzare un

rafforzamento del proposito dell'autore materiale del reato e da agevolare la sua opera, sempre che il concorrente abbia voluto l'evento del reato e abbia partecipato a esso esprimendo una volontà criminosa uguale a quella dell'autore materiale. La solidarietà sancita dall'art. 2055 c. c. comporta che, allorquando la produzione del fatto dannoso sia addebitabile a più soggetti come conseguenza della loro azione od omissione dolosa o colposa, è sufficiente, per ritenere solidalmente obbligato al risarcimento del danno il singolo compartecipe, che la sua azione abbia concorso in maniera efficiente a determinare l'evento, anche se le varie componenti causali costituiscono più fatti illeciti e producono la violazione di norme giuridiche diverse.

❖ Responsabilità del cosiddetto "spettatore passivo": come già detto, sono spettatori passivi o "maggioranza silenziosa", quei pari che, spesso per paura e timore, non sono in grado di soccorrere e difendere il compagno dalle prepotenze del bullo e dei bulli gregari, sebbene ritengano deprecabili le condotte aggressive di cui sono testimoni. Tuttavia è certo che proprio questo gruppo rappresenta lo strumento più incisivo per contrastare comportamenti di bullismo e cyberbullismo. Invero la rassegnata accettazione da parte degli spettatori passivi degli atti prevaricatori del bullo in danno di pari, spesso soggetti fragili bisognosi di umana solidarietà, e la contestuale adesione a una logica di omertà legittimano e perpetuano l'agire del bullo. Al contrario una forte e coraggiosa opposizione all'arroganza del bullo e l'accoglienza della vittima all'interno di un nuovo gruppo, con conseguente perdita di popolarità del bullo, ne decreterebbero la caduta. Da un punto di vista giuridico, gli spettatori passivi, normalmente minorenni, non sono obbligati a denunciare l'attore delle condotte di bullismo e cyberbullismo e dei reati loro connessi. Purtuttavia vale il principio extragiudiziario che chi non denuncia un reato di cui è a conoscenza è sempre complice.

❖ *Culpa in vigilando e in educando* dei genitori: si applica l'articolo 2048 del codice civile. Il non esercitare una vigilanza adeguata all'età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati è alla base della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minorenne che sia capace di intendere e di volere. Di tali atti non può, infatti, per legge rispondere il minorenne, in quanto non ha autonomia patrimoniale. A meno che i genitori del minore non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, sono oggettivamente responsabili.

❖ *Culpa in vigilando e in educando* della scuola: l'Art. 28 della Costituzione Italiana recita che "I funzionari e di dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo

le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici.” Dal punto di vista civilistico trova, altresì, applicazione quanto previsto all’Art. 2048 del codice civile, secondo comma, che stabilisce che “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”. La presunzione di colpa può essere superata solamente laddove si dimostri di aver adeguatamente vigilato ovvero si dia la prova del caso fortuito. Per superare la presunzione, la scuola deve dimostrare di adottare “misure preventive” atte a scongiurare situazioni antigiuridiche.

Occorre segnalare l’esistenza e l’operatività del cosiddetto “vincolo di solidarietà” tra la *culpa in educando* e la *culpa in vigilando*, cioè la condivisione di responsabilità tra i genitori da un lato e il personale scolastico dall’altro quando sia stata accertata un’inadeguata educazione del minore alla vita di relazione. Tutto il personale scolastico che venga a conoscenza di atti di bullismo e cyberbullismo e di reati loro connessi deve informare per iscritto il Dirigente scolastico, che, a sua volta, informerà immediatamente i soggetti esercenti la potestà genitoriale dei minori coinvolti e attiverà adeguate azioni di carattere sanzionatorio, educativo e riparatorio. Inoltre il Dirigente scolastico, nel caso in cui la condotta del bullo abbia rilevanza penale e sia procedibile d’ufficio, deve segnalare l’evento all’autorità giudiziaria. Anche il personale scolastico tutto, pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio, che, nell’esercizio o a causa delle proprie funzioni o del proprio servizio, ha notizia di un reato perseguibile d’ufficio, deve farne denuncia per iscritto all’autorità giudiziaria, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. Commette reato ed è punito con multa il pubblico ufficiale che omette o ritarda la denuncia all’autorità giudiziaria, salvo che il delitto non sia punibile a querela della persona offesa. Commette, altresì, reato di omessa denuncia ed è punito con multa l’incaricato di pubblico servizio che omette o ritarda di denunciare all’autorità giudiziaria un reato del quale abbia avuto notizia nell’esercizio o a causa del suo servizio, salvo che si tratti di delitto punibile a querela della persona offesa.

❖ Responsabilità del Dirigente scolastico: responsabilità civile per culpa in organizzando per aver omesso di svolgere tutte le azioni che la L. 71/2017 richiede (cd. responsabilità omissiva); responsabilità penale per omissione di denuncia della notizia di reato alle autorità competenti in qualità di Pubblico Ufficiale (quest’ultima a prescindere dalla L. 71/17 per qualsiasi comportamento

che identifichi illecito penale); responsabilità amministrativa: nell'ipotesi che incorra in procedimento disciplinare.

❖ Responsabilità dei docenti: responsabilità civile per aver omesso di svolgere tutte le azioni che la L. 71/2017 richiede (cd. responsabilità omissiva); responsabilità penale per omissione di denuncia, in qualità di Pubblico Ufficiale, della notizia di reato al Referente per il bullismo oppure al Dirigente scolastico (quest'ultima a prescindere dalla L. 71/17 per qualsiasi comportamento che identifichi illecito penale); responsabilità amministrativa nell'ipotesi che incorra in procedimento disciplinare.

3.4 Principale normativa scolastica di riferimento

❖ ***Linee guida del MIUR del 13 aprile 2015 aggiornate il 27 Ottobre 2017 "Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo"***, contenenti un testo elaborato con il contributo di circa 30 Enti e Associazioni aderenti all'Advisory Board del SIC (Safer Internet Centre) e coordinato dal MIUR. In una successiva nota (N. 16367/15) il MIUR ha fornito le indicazioni operative per l'attuazione delle linee di orientamento, affidando nuovi ruoli e compiti ai Centri Territoriali di Supporto (CTS).

❖ ***Direttiva Ministero Pubblica Istruzione 15 Marzo 2014 "Linee di indirizzo e indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti"***. In base alla Direttiva, tutte le componenti scolastiche (...) devono aprire una fase di riflessione sulle problematiche che sono oggetto della direttiva stessa, fino a promuovere le iniziative utili tra le quali si sollecita un intervento deciso sull'utilizzo di cellulari e altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche che va fortemente vietato anche mediante il ricorso a sanzioni disciplinari.

❖ ***Direttiva Ministero Pubblica Istruzione 16/2007 "Linee di indirizzo generale e d'azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo"***. La direttiva, oltre ad affidare ai Dirigenti scolastici, ai docenti, al personale ATA e ai genitori la responsabilità di trovare spazi per affrontare il tema del bullismo e della violenza attraverso un'efficace collaborazione nell'azione educativa, è volta a sviluppare negli studenti valori e comportamenti positivi e coerenti con le finalità educative

dell'istituzione scolastica e si sofferma nella previsione di iniziative di carattere preventivo, non dimenticando la fondamentale funzione delle sanzioni disciplinari.

❖ **DPR249/98 e DPR235/2007 Statuto delle studentesse e degli studenti.** Anche lo Statuto affronta il problema pur non riferendosi direttamente al fenomeno del cyberbullismo. Di rilievo è il riferimento alla normativa riguardante la fase disciplinare, con la previsione di un regolamento scolastico che specifichi illeciti e sanzioni, ma con l'espresso superamento del modello sanzionatorio repressivo e l'apertura ad un modello ispirato al principio educativo.

4. CODICE DELLA SCUOLA PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

4.1 Gli organi scolastici permanenti di presidio contro il bullismo e il cyberbullismo

La Legge 29 maggio 2017, n. 71, congiuntamente al D. M. 13 gennaio 2021, n. 18, recante Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, nonché le modifiche introdotte in materia dalla recente Legge 17 maggio 2024, n. 70, hanno costituito organi scolastici a presidio permanente contro i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, vale a dire il Referente scolastico dell'area bullismo e cyberbullismo, il Team Antibullismo, il Team per l'Emergenza e il Tavolo permanente di monitoraggio.

4.1.1 Il Referente scolastico dell'area bullismo e cyberbullismo

Il Referente scolastico dell'area bullismo e cyberbullismo è un organo monocratico introdotto dall'art. 4, c. 3, della Legge 29 maggio 2017, n. 71, ai sensi del quale ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo. Il referente scolastico dell'area bullismo e cyberbullismo svolge i seguenti compiti:

- ❖ collabora con gli insegnanti della scuola;
- ❖ propone corsi di formazione al Collegio dei docenti;
- ❖ coadiuva il Dirigente scolastico nella redazione dei piani di vigilanza attiva ai fini della prevenzione degli episodi di bullismo e di cyberbullismo;

- ❖ monitora i casi di bullismo e di cyberbullismo;
- ❖ fa parte del Team Antibullismo e del Team per l’Emergenza d’Istituto;
- ❖ elabora annualmente dati statistici relativi ai casi di bullismo e di cyberbullismo occorsi a scuola e riferisce in Collegio dei docenti e in Consiglio d’Istituto;
- ❖ comunica i dati statistici ai Referenti degli Uffici scolastici regionali e territoriali per il bullismo e il cyberbullismo;
- ❖ crea alleanze con i Referenti degli Uffici scolastici regionali e territoriali per il bullismo e il cyberbullismo;
- ❖ crea rete con le forze dell’ordine, psicologi, assistenti sociali e pedagogisti;
- ❖ rende disponibile a studenti, genitori e personale scolastico il facsimile “Prima segnalazione di caso di (presunto) atto di bullismo e/o cyberbullismo”;
- ❖ partecipa alle azioni di formazione proposte formative del MIM e dell’USR, oltre che a quelli proposti dalla scuola anche in rete con altri istituti;
- ❖ cura l’autoformazione continua per il contrasto dei fenomeni di bullismo e di cyberbullismo;
- ❖ Collabora con l’Animatore digitale e il Team digitale al fine di redigere, aggiornare e rendere pubblico il documento E-policy dell’Istituto.

4.1.2 Il Team Antibullismo e il Team per l’Emergenza

Le Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo (D. M. 13 gennaio 2021, n. 18) evidenziano che gli istituti scolastici, nell’ambito della loro autonomia, possano prevedere un Team Antibullismo e un Team per l’Emergenza.

In particolare il Team Antibullismo è costituito dal Dirigente scolastico, dal Referente dell’area bullismo e cyberbullismo, dall’Animatore digitale e dalle altre professionalità eventualmente presenti all’interno della scuola (psicologo, pedagoga, operatori socio-sanitari). Per ciò che concerne le specifiche funzioni, il Team Antibullismo è coordinato e presieduto dal Dirigente scolastico ed è convocato dallo stesso.

Esso:

- ❖ individua per singolo anno scolastico le strategie e gli interventi interni di prevenzione primaria o universale, di prevenzione secondaria o selettiva e, infine, di prevenzione terziaria o indicata (nell'espletamento di questa funzione partecipa al Team Antibullismo anche il presidente del Consiglio d'Istituto);

- ❖ riceve la scheda di "Prima segnalazione di caso di (presunto) atto di bullismo e/o cyberbullismo" e attiva il Team di Emergenza;

- ❖ consulta il Coordinatore di classe del bullo, del bullo gregario e della vittima;

Anche il Team per l'Emergenza è coordinato e presieduto dal Dirigente scolastico ed è convocato dallo stesso. Come gruppo ristretto, composto da Dirigente e Referente, dal coordinatore di classe, nonché psicologo/psicologa se presente, si riunisce al verificarsi di episodi conclamati di bullismo e cyberbullismo.

Il Team per l'Emergenza svolge i seguenti compiti:

- ❖ istruisce il caso, redigendo la "Scheda di valutazione";

- ❖ individua le possibili azioni da intraprendere e le condivide con i docenti di ciascuna classe, se necessario coinvolge l'animatore digitale;

- ❖ se necessario, coinvolge le istituzioni e le strutture esterne della rete territoriale (i servizi sanitari territoriali, i servizi sociali, la Polizia postale, i Carabinieri, le associazioni di volontariato del territorio presso cui, a seguito di convenzioni già stipulate con la scuola, il bullo potrebbe svolgere percorsi di riabilitazione e riflessione, eventualmente concordati, in luogo delle misure puramente sanzionatorie);

- ❖ in caso di rilevanza penale del comportamento segnala l'evento all'Autorità giudiziaria.

4.1.3 Il Tavolo permanente di monitoraggio

La Legge 17 maggio 2024, n. 70, prevede che ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia e in conformità alle Linee di orientamento, istituisca anche un "tavolo permanente di monitoraggio, del quale fanno parte:

- Dirigente Scolastico (Presidente);
- Docenti collaboratori del Dirigente Scolastico;

- Docenti Referenti di plesso;
- Docenti Funzioni Strumentali per l'inclusione;
- Docente Animatore Digitale;
- Docente referente per il contrasto al bullismo e cyberbullismo;
- Docenti facenti parte del Team antibullismo e Emergenze;
- Psicologo della Scuola, se contrattualizzato;
- Presidente del Consiglio d'Istituto.

Un tavolo di monitoraggio bullismo e cyberbullismo in un istituto comprensivo è un gruppo di lavoro permanente composto da personale scolastico e genitori, che ha il compito di prevenire, contrastare e monitorare questi fenomeni all'interno dell'istituzione scolastica. Le sue funzioni includono l'analisi di dati, la valutazione delle attività, la gestione delle emergenze e la proposta di nuove iniziative per garantire un ambiente sicuro e inclusivo per tutti gli studenti. Il tavolo si riunisce con cadenza semestrale o su richiesta per discutere problematiche specifiche e ha durata triennale. Gli incontri possono coinvolgere esperti esterni o associazioni del territorio.

4.1.4 Gli altri organi a livello scolastico

Gli adempimenti delle scuole di ogni ordine e grado nelle attività di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo riguardano, oltre a quelle sopra esposte, anche altre figure e altri organi che a vario titolo operano all'interno della scuola:

Dirigente scolastico

- ❖ elabora, in collaborazione con il Referente per il bullismo e il cyberbullismo, nell'ambito dell'autonomia della scuola, un Regolamento condiviso per il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, che preveda sanzioni in un'ottica di giustizia riparativa e forme di supporto alle vittime. Il Regolamento viene esplicitato nel Patto di corresponsabilità educativa firmato dai genitori. I contenuti del Regolamento sono condivisi e approvati dal Consiglio d'istituto.
- ❖ individua e nomina il Referente per il bullismo e cyberbullismo d'Istituto;
- ❖ promuove interventi di prevenzione e per la Scuola secondaria sollecita il coinvolgimento attivo degli studenti anche attraverso modalità di peer education;
- ❖ organizza e coordina il Team Antibullismo e il Team per l'Emergenza;

- ❖ predispone eventuali piani di sorveglianza in funzione delle necessità della scuola; attiva specifiche intese con i servizi territoriali (Forze dell'ordine, servizi sociali e della salute, servizi minorili) per ottenere supporto specializzato e continuativo verso i minori coinvolti; - a meno che il fatto non costituisca reato, informa tempestivamente i genitori/tutori dei minori coinvolti nel momento in cui ha conoscenza di atti di cyberbullismo e conseguentemente predispone adeguate azioni di carattere educativo (art. 5 L. 71/2017). Le ipotesi di reato a querela di parte obbligano in ogni caso il Dirigente a convocare i genitori. Quando invece il Dirigente ha notizia di reato perseguibile d'ufficio, ne fa subito denuncia per iscritto a un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (Questura, Carabinieri);

- ❖ definisce le linee di indirizzo del P.T.O.F. e del Patto di corresponsabilità educativa affinché contemplino misure specifiche dedicate alla prevenzione del cyberbullismo;

- ❖ assicura la massima informazione alle famiglie in merito alle attività e iniziative intraprese, anche attraverso la sezione dedicata all'interno del sito web dell'Istituto.

Consiglio di Istituto

- ❖ approva il Regolamento d'Istituto, che deve contenere possibili azioni sanzionatorie e/o riparative in caso di bullismo e cyberbullismo;

- ❖ facilita la promozione del Patto di corresponsabilità educativa tra scuola e famiglia.

Collegio dei docenti

- ❖ all'interno del P.T.O.F. e del Patto di corresponsabilità educativa predispone azioni e attività per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, comprensive delle azioni di prevenzione specifiche per ogni ordine di scuola e delle azioni indicate rivolte a prendere in carico le situazioni di emergenza nella scuola. In modo particolare, approva attività di formazione rivolte agli studenti su le tematiche di bullismo, cyberbullismo ed educazione digitale;

- ❖ in relazione alle situazioni di emergenza, approva i protocolli di segnalazione e intervento promossi dal Team Antibullismo della scuola e collabora attivamente con il Team e le altre agenzie per la soluzione dei problemi;

- ❖ approva gli obiettivi nell'area educativa, per prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo attraverso attività di curriculum scolastico;
- ❖ partecipa alle attività di formazione per il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo organizzate dalla scuola, eventualmente avvalendosi di attività offerte da servizi istituzionali o enti qualificati presenti sul territorio.

Personale docente

- ❖ tutti i docenti, venuti a conoscenza diretta o indiretta di eventuali episodi di bullismo o cyberbullismo, sono chiamati a segnalarli al Referente scolastico o al Team Antibullismo, al fine di avviare una strategia d'intervento concordata e tempestiva.

Coordinatori dei Consigli di classe

- ❖ monitorano che vengano misurati gli obiettivi dell'area educativa, attivando le procedure anti bullismo;
- ❖ registrano nei verbali del Consiglio di classe: casi di bullismo, le sanzioni deliberate, attività di recupero, collaborazioni con pedagogo, psicologo, forze dell'ordine specializzate nell'intervento per il bullismo e il cyberbullismo, enti del territorio in rete (con riferimento e coordinamento eventuale da parte delle prefetture).

Collaboratori scolastici

- ❖ svolgono un ruolo di vigilanza attiva nelle aree dove si svolgono gli intervalli, nelle mense, negli spogliatoi delle palestre, negli spazi esterni, al cambio dell'ora di lezione, ferme restando le responsabilità dei docenti;
- ❖ partecipano alle attività di formazione per il bullismo e il cyberbullismo organizzate dalla scuola;
- ❖ segnalano al Dirigente scolastico e ai Team Antibullismo e per l'Emergenza eventuali episodi o comportamenti di bullismo e cyberbullismo di cui vengono a conoscenza direttamente e/o indirettamente;
- ❖ se dovessero intervenire per bloccare eventuali comportamenti di bullismo in essere, lo faranno applicando le modalità previste dal Regolamento d'Istituto.

Famiglie

- ❖ sono invitate a partecipare agli incontri di informazione e sensibilizzazione sui fenomeni di bullismo e cyberbullismo, favorendo una proficua alleanza educativa;
- ❖ firmano il Patto di corresponsabilità educativa: in questo contesto i genitori devono essere informati sul Regolamento d'Istituto, sulle misure prese dalla scuola e sulle potenziali implicazioni penali e civili per il minore e per la famiglia come conseguenza di atti di bullismo e cyberbullismo;
- ❖ sono chiamate a collaborare con la scuola nella prevenzione del bullismo e nelle azioni per fronteggiare le situazioni acute.

Studentesse e studenti

- ❖ partecipano alle attività di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo organizzate dalla scuola;
- ❖ sono chiamati a essere parte attiva nelle azioni di contrasto al bullismo e al cyberbullismo e di tutela della vittima, riferendo ai docenti e agli altri adulti gli episodi e i comportamenti di bullismo e cyberbullismo di cui vengono a conoscenza e supportando il/la compagno/a vittima (intervenedo attivamente in sua difesa);
- ❖ nella Scuola secondaria di primo grado sono chiamati a collaborare alla realizzazione di attività di peer education.

5. PROCEDURA DA ADOTTARE PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO

5.1 I Livelli di prevenzione

Al fine di contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo, la scuola opera attraverso interventi di prevenzione a molteplici livelli. Sono definite azioni di prevenzione le azioni volte a promuovere e a preservare lo stato di salute e a evitare l'insorgenza di patologie e disagi. Secondo l'OMS, la prevenzione si articola su tre livelli:

Si riportano di seguito i livelli di prevenzione e le relative finalità e attività da mettere in atto, in base alle linee guida del 2021.

5.1.1 La prevenzione primaria: diffusione del rispetto reciproco

La principale finalità della prevenzione primaria è promuovere la consapevolezza e la responsabilizzazione tra gli studenti, nella scuola e nelle famiglie. In particolare le iniziative intraprese dalla scuola mireranno a:

- ❖ accrescere la diffusa consapevolezza del fenomeno del bullismo e delle prepotenze a scuola attraverso attività curriculari incentrate sul tema (letture, film, video, articoli, ecc.);
- ❖ responsabilizzare gli studenti attraverso lo sviluppo di regole e di “politiche scolastiche”;
- ❖ impegnare gli alunni in iniziative collettive di sensibilizzazione oppure facendo loro vivere esperienze positive di socializzazione, con la contestuale valorizzazione delle competenze di cittadinanza e della loro creatività.

5.1.2 La prevenzione secondaria: interventi sui gruppi a rischio

La prevenzione secondaria o selettiva viene implementata dai Consigli di classe mediante azioni rivolte a singoli gruppi-classe in cui si manifestano palesemente dinamiche critiche, ancora non sostanziatesi in atti di bullismo e cyberbullismo.

La sua finalità è l’instaurazione di un nuovo clima positivo improntato al rispetto reciproco tra pari e alla pacifica convivenza in classe.

Per un efficace intervento su scuole o contesti maggiormente a rischio, occorre predisporre sia una valutazione accurata dei problemi (incidenza dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo e di altri segnali di disagio personale e familiare) sia un piano di intervento in collaborazione con i servizi del territorio, che coinvolga i ragazzi, gli insegnanti e le famiglie con un approccio sistematico, al fine di promuovere un percorso di vicinanza e ascolto e intercettare precocemente le difficoltà.

5.1.3 La prevenzione terziaria: la gestione dei casi di bullismo

La prevenzione terziaria si attua in situazioni di emergenza attraverso azioni mirate rivolte ai singoli individui e/o alla classe coinvolta negli episodi “acuti” di bullismo. In presenza di episodi già conclamati, la gestione del singolo caso spetta al Team per l’Emergenza, che con tempestività attiverà le procedure di intervento previste. La gestione del caso segnalato ha l’obiettivo di:


- ❖ interrompere e alleviare la sofferenza della vittima;

- ❖ responsabilizzare il bullo o i bulli rispetto a quello che ha o che hanno fatto;
- ❖ mostrare a tutti gli altri studenti che atti di bullismo non vengono accettati nella scuola e che non vengono lasciati accadere senza intervenire;
- ❖ mostrare ai genitori delle vittime, e in generale ai genitori di tutti gli studenti della scuola, che la scuola sa cosa fare per la gestione di casi del genere.

6. PROCEDURA DA ATTIVARE IN CASO DI EPISODI DI BULLISMO O CYBERBULLISMO

La procedura in caso di atti di bullismo e di cyberbullismo prevede quattro fasi:

- 1- Prima segnalazione
- 2- Valutazione approfondita
- 3- Gestione del caso attraverso uno o più interventi
- 4- Monitoraggio



6.1 La prima segnalazione (fase 1)

Accogliere la segnalazione di un caso (presunto) di bullismo ha lo scopo di:

- ❖ attivare un processo di attenzione e di successive valutazioni relative a un (presunto) caso di bullismo;
- ❖ escludere che un caso di sofferenza non venga considerato perché sottovalutato o ritenuto poco importante;
- ❖ attivare un processo di presa in carico di una situazione che deve essere valutata. La prima segnalazione può essere fatta da chiunque: vittima, genitori, testimoni, docenti, personale ATA, ecc., utilizzando il modulo specificamente messo a disposizione di tutti (Allegato 1).

Non è detto che la prima segnalazione corrisponda necessariamente a un vero e proprio caso di bullismo, ma comporterà l'attivazione del processo di presa in carico di una situazione che dovrà essere valutata in modo approfondito. Il Dirigente Scolastico provvederà a inoltrare il documento al Referente/i bullismo/cyberbullismo che contatterà e convocherà il Team di gestione dell'emergenza.

MODALITÀ DI REPERIMENTO DEI MODULI E INVIO O CONSEGNA

CHI	DOVE	A CHI
ALUNNI	In classe Online	Coordinatore – Referente Antibullismo
GENITORI	A scuola brevi manu Online	Coordinatore Referente Antibullismo Dirigente Scolastico
DOCENTI E PERSONALE ATA	A scuola brevi manu Online	Coordinatore Referente Antibullismo Dirigente Scolastico

6.2 Valutazione approfondita del caso (fase 2)

Ricevuta la prima segnalazione, il Team antibullismo e per l'emergenza informa il Dirigente e/o il collaboratore del Dirigente e procede immediatamente all'analisi e alla valutazione del caso, in collaborazione con il docente coordinatore di classe e con gli altri insegnanti della scuola.

Scopo di tale fase è la raccolta di informazioni dettagliate sull'accaduto per capire la tipologia e la gravità dei fatti così da avere il maggior numero di elementi per definire l'intervento/gli interventi da attuare nella fase successiva. Più dettagliatamente, la valutazione approfondita ha lo scopo di:

- ❖ Avere informazioni sull'accaduto;
- ❖ Valutare la tipologia e la gravità dei fatti;
- ❖ Avere informazioni su chi è coinvolto nei diversi ruoli (attori, vittime, testimoni passivi, potenziali difensori);
- ❖ Capire il livello di sofferenza della vittima;
- ❖ Valutare le caratteristiche di rischio del bullo;
- ❖ Prendere una decisione per la gestione del caso.

Avviene attraverso colloqui approfonditi con tutti gli attori direttamente e indirettamente coinvolti:

- ❖ Chi ha fatto la segnalazione,
- ❖ La vittima,
- ❖ I compagni testimoni,
- ❖ Gli insegnanti di classe,
- ❖ I genitori,
- ❖ Il bullo.

In particolare, il colloquio con la vittima ha lo scopo di accogliere la sua sofferenza, raccogliere informazioni sull'accaduto e valutare il suo livello di sofferenza, mentre quello i compagni testimoni a capire cosa è successo e a responsabilizzarli per un sostegno alla vittima. Il Team tenterà di ricostruire l'accaduto tramite la raccolta di prove e documenti (quando è successo il fatto, dove, con quali modalità) e, una volta raccolte le testimonianze, procederà alla valutazione. Se i fatti non sono configurabili come bullismo e cyberbullismo non si interviene in maniera specifica; qualora, invece, i fatti risultino confermati ed esistano prove oggettive di atti di bullismo e cyberbullismo, il Team proporrà le azioni da intraprendere condividendole con il Dirigente.

Le Linee di orientamento (aggiornamento 2021) suggeriscono di seguire il seguente schema di intervento:

- ❖ colloquio individuale con la vittima;
- ❖ colloquio individuale con il bullo;
- ❖ possibile colloquio con i bulli insieme (in caso di gruppo);
- ❖ possibile colloquio con vittima e bullo/i se le condizioni di consapevolezza lo consentono;
- ❖ coinvolgimento dei genitori di vittima e bullo/i.

Tuttavia, essendo ogni situazione di bullismo differente in termini di modalità, sarà opportuno valutare di volta in volta quale sia l'ordine più efficace. Inoltre, in base alle norme vigenti si ricorda che:

- ❖ in caso di rilevanza penale del comportamento è obbligo della scuola segnalare l'evento all'autorità giudiziaria;
- ❖ in caso di segnalazione di episodi di cyberbullismo, il Dirigente scolastico ha l'obbligo di informare tempestivamente la famiglia come indicato nella L. 71/2017.

Il team agisce prevalentemente all'interno dell'orario scolastico e comunque entro due giorni dalla prima segnalazione di un episodio di presunto bullismo/cyberbullismo.

Per la valutazione delle informazioni viene utilizzato l'Allegato 2.

6.3 La scelta dell'intervento e della gestione del caso (fase 3)

Sulla base delle informazioni raccolte nella fase della valutazione approfondita si delinea il livello di priorità dell'intervento. Sulla base di quanto rilevato:

- ❖ se i fatti NON SONO configurabili come bullismo o cyberbullismo non si interverrà in modo specifico, ma si proseguirà con il piano educativo (prevenzione universale);
- ❖ se i fatti SONO confermati da prove oggettive, raccolte le informazioni e valutata la gravità della situazione in riferimento a tutti i soggetti coinvolti (vittima, bullo e gruppo/contesto), si procede con

la convocazione del Consiglio di Classe e valutazione del tipo di provvedimento disciplinare, secondo la gravità. In particolare, si possono individuare tre livelli di priorità:


LIVELLO DI RISCHIO DI BULLISMO E DI VITTIMIZZAZIONE – Cod. Verde	LIVELLO SISTEMATICO DI BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE Codice Giallo	LIVELLO DI URGENZA DI BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE Codice Rosso
Situazione da monitorare con interventi preventivi nella classe.	Interventi indicati e strutturati a scuola e in sequenza coinvolgimento della rete se non ci sono risultati.	Interventi della rete con supporto della rete.


Fonte: Piattaforma Elisa

A seconda del livello di priorità individuato (livello di rischio/sistematico/di urgenza), il Team per l’Emergenza, tenendo anche conto delle risorse che la scuola può mettere in campo, sceglie il tipo di intervento da attivare per la gestione del caso specifico:

- ❖ approccio educativo con la classe;
- ❖ intervento individuale, rivolto al bullo e alla vittima;
- ❖ gestione della relazione;
- ❖ coinvolgimento della famiglia;
- ❖ supporto intensivo a lungo termine e di rete.

Gli schemi di seguito riportati illustrano le procedure da attuare in caso di codice verde, codice giallo e codice rosso.





Nella seguente tabella si riassumono le azioni e gli attori coinvolti in base al livello di priorità al quale i fatti sono ascrivibili.

Codice verde	Approccio educativo con la classe	Insegnanti di classe
Codice Giallo	Approccio educativo con la classe	Insegnanti di classe
	Intervento individuale	Psicologo della scuola Insegnante con competenze trasversali
	Gestione della relazione	Psicologo della scuola, Insegnante con competenze trasversali, Team Anti Bullismo
	Coinvolgimento della famiglia	Dirigente Scolastico, Team Bullismo

Codice Rosso	Intervento individuale	Psicologo della scuola Insegnante con competenze trasversali
	Coinvolgimento della famiglia	Dirigente Scolastico Team Anti Bullismo
	Supporto a lungo termine e di rete e applicazione di quanto previsto dal regolamento di Istituto	Accesso ai servizi del territorio tramite Dirigente Scolastico, Team Bullismo, Famiglia

6.3.1 L'approccio educativo con la classe (codice verde o giallo)

L'approccio educativo con la classe ha lo scopo di sensibilizzare i componenti del gruppo rispetto al fenomeno generale, soffermandosi sulle conseguenze a breve e a lungo termine, sulle emozioni implicate, e sull'importanza del ruolo degli spettatori passivi mediante l'ausilio di approfondimenti di tipo letterario o video oppure attraverso tecniche di rielaborazione come il brainstorming o il role playing.

Il Team per l'Emergenza coinvolge gli insegnanti della classe nell'ideazione e realizzazione di questo tipo di intervento. L'approccio educativo con la classe è raccomandabile quando:

- ❖ tutto il gruppo è stato coinvolto nell'accaduto;
- ❖ la valutazione approfondita ha evidenziato un livello di rischio oppure la sofferenza della vittima e di gravità della situazione non sono molto elevate;
- ❖ nel gruppo classe ci sono persone di cui la vittima si fida e che possono essere attivate e responsabilizzate verso un'azione di supporto e di difesa della vittima stessa.

Entrando nello specifico dell'intervento di tipo educativo, questo dovrà tener conto del contesto in cui viene applicato. Il lavoro sulla problematicità deve incentrarsi sui significati del disagio e delle manifestazioni comportamentali disfunzionali che vanno letti e interpretati anche come possibili richieste d'aiuto da parte di ragazzi particolarmente fragili, con difficoltà attentive e di riconoscimento

e lettura delle emozioni proprie e altrui. Il ruolo degli adulti che si occupano di percorsi educativi rivolti a gruppi di pari è quello di promuovere la capacità di affrontare i conflitti e risolvere i problemi attraverso un sano confronto e un'integrazione equilibrata tra i membri del gruppo. Favorire l'adozione di stili relazionali improntati al rispetto e all'ascolto comporta come conseguenza virtuosa il potenziamento della risorsa "gruppo" che rinforza, a sua volta, le capacità intellettuali, di autoregolazione e relazionali di ciascuno dei suoi componenti. In altri termini, un gruppo socialmente competente fa sì che i singoli siano più in grado di progettare attività e percorsi e di comunicare in maniera più efficace. In una classe coesa e serena, gli studenti imparano meglio a portare a termine gli impegni presi in un rapporto collaborativo in vista di un traguardo comune; riconoscono e danno valore all'altro adottando uno stile comunicativo e comportamentale di tipo assertivo. La promozione di ciascuno di questi aspetti si traduce in maniera automatica in strategia di prevenzione e contrasto concreta del fenomeno del bullismo in quanto espressione di un'attivazione personale più consapevole, partecipata, responsabile, emotivamente condivisa di tutti coloro che appaiono, a vario titolo, coinvolti nel problema.

6.3.2 L'intervento individuale (codice giallo e rosso)

L'intervento individuale è raccomandabile quando la valutazione approfondita fatta dal Team per l'Emergenza ha evidenziato un livello sistematico di bullismo/cyberbullismo e vittimizzazione o un livello di urgenza di bullismo/cyberbullismo e vittimizzazione ed è volto a rielaborare l'esperienza vissuta. L'intervento individuale viene rivolto alla vittima e al bullo. In particolare il focus dell'intervento nei confronti della vittima ha la funzione di dare supporto per:

- ❖ acquisire assertività;
- ❖ gestire le emozioni spiacevoli;
- ❖ sviluppare fiducia in sé e nelle proprie capacità e punti di forza;
- ❖ sviluppare competenze sociali;
- ❖ acquisire fiducia sulla certezza che dal bullismo se ne esce.

Gli strumenti utilizzati con la vittima prevedono colloqui di supporto e l'intervento psico-educativo con lo psicologo.

L'intervento individuale nei confronti del bullo, invece, mira a potenziare specifiche competenze e abilità attraverso:

- ❖ la preoccupazione per le conseguenze delle proprie azioni;
- ❖ il rispetto dei diritti dell'altro;
- ❖ il controllo della propria rabbia e impulsività;
- ❖ le competenze emotive e le abilità empatiche;
- ❖ la ricerca di modi più funzionali per avere l'attenzione dei pari e affermarsi nel gruppo.

Gli strumenti utilizzati con il bullo vanno dal colloquio di responsabilizzazione all'intervento psicoeducativo con lo psicologo fino alle sanzioni disciplinari.

6.3.3 La gestione della relazione (Codice giallo)

La strategia di intervento di gestione della relazione ha come obiettivo quello di aiutare i ragazzi coinvolti nella dinamica di bullismo o cyberbullismo a comprendere ciò che è accaduto, a responsabilizzarsi e a creare i presupposti per ricostruire in positivo la relazione. La gestione della relazione può essere pianificata attraverso due approcci: quello della mediazione e quello dell'interesse condiviso.

La mediazione è un metodo strutturato che prevede l'ausilio di uno o più mediatori esperti e formati, con il fine di creare un clima collaborativo e di ascolto facendo avvicinare le parti. Bulli e vittime sono invitate a prendere parte a un colloquio che tenta di trovare una soluzione al conflitto in corso, giungendo a un accordo. Può essere davvero efficace solo se i mediatori hanno acquisito specifiche competenze di ascolto attivo e facilitazione nella comunicazione; inoltre entrambe le parti coinvolte devono essere motivate a trovare una soluzione congiunta. L'interesse condiviso è un metodo di gruppo o collettivo. Si svolge attraverso una serie di interviste e colloqui non accusatori con le parti coinvolte: il colloquio con i bulli ha il fine di sensibilizzarli verso la sofferenza della vittima, per agevolare un impegno costruttivo; il colloquio con la vittima ha lo scopo di offrire un supporto o eventualmente capire se la vittima ha provocato i bulli in qualche modo. Una volta che si sono svolti i colloqui con le parti, viene effettuato un incontro di gruppo tra bullo/i e vittima

per cercare un confronto e una soluzione. Questo metodo può essere davvero efficace nei casi di bullismo di gruppo ma non è sempre adatto ai casi molto gravi di bullismo e cyberbullismo.

6.3.4 Il coinvolgimento della famiglia (Codice giallo o rosso)

È fondamentale impostare sin da subito una collaborazione attiva tra scuola e famiglia per la risoluzione di una problematica di bullismo e cyberbullismo. Nei casi particolarmente gravi, si ricorda che il Dirigente scolastico è tenuto per legge (art. 5 Legge 29 maggio 2017, n. 71) a informare tempestivamente i tutori dei minori coinvolti. Lo scopo è sia di tipo informativo che volto a collaborare in sinergia per costruire percorsi tesi a risolvere la situazione. Il Team per l’Emergenza chiede un colloquio per approfondire il caso con le famiglie degli alunni interessati; i tutori vengono informati dell’accaduto dal Team o dal Dirigente scolastico; sono invitati a partecipare alla definizione e costruzione di un intervento da attuare e, infine, si richiede loro di monitorare eventuali cambiamenti nei figli dopo l’intervento.

6.3.5 Il supporto intensivo a lungo termine e di rete (Codice Rosso)

La scuola chiederà ai servizi territoriali (Servizi sanitari, Servizi sociali, Polizia postale, Nucleo di Prossimità della Polizia locale, Carabinieri, ecc.) un supporto esterno in grado di attuare un intervento specialistico, a lungo termine, intensivo e integrato quando:

- ❖ gli atti di bullismo o cyberbullismo siano di una gravità elevata (la valutazione approfondita ha evidenziato un livello di urgenza);
- ❖ la sofferenza della vittima sia molto elevata;
- ❖ i comportamenti aggressivi e a rischio dei bulli siano considerevoli.

La scuola, preventivamente, avvia per i casi sopracitati un processo di intesa con i servizi del territorio per costruire una rete in grado di rispondere tempestivamente nel momento in cui si dovesse attivare un intervento.

6.4 Il monitoraggio (fase 4)

Dopo l’accertamento di fenomeni di bullismo e/o cyberbullismo, segue il monitoraggio, che ha lo scopo di valutare l’eventuale cambiamento a seguito dell’intervento specifico. Sono previsti due

monitoraggi:

- ❖ a breve termine (es. 1 settimana dopo): è finalizzato a capire se qualcosa è cambiato, se la vittima ha percepito di non essere più vittima oppure se il bullo ha fatto quanto concordato;
- ❖ a lungo termine (es. 1 mese dopo): è finalizzato a verificare se la situazione si mantiene nel tempo. Il monitoraggio andrà effettuato con la vittima e, per la valutazione delle informazioni, viene utilizzato l'Allegato 3.

7. PROTOCOLLO DI INTERVENTO PER UN PRIMO ESAME NEI CASI ACUTI E DI EMERGENZA (dalle Linee Orientamento 2021)

Intervento con la vittima:

- accogliere la vittima in un luogo tranquillo e riservato;
- mostrare supporto alla vittima e non colpevolizzarla per ciò che è successo;
- far comprendere che la scuola è motivata ad aiutare e sostenere la vittima;
- informare progressivamente la vittima su ciò che accade di volta in volta;
- concordare appuntamenti successivi (per monitorare la situazione e raccogliere ulteriori dettagli utili)

Intervento con il bullo:

- importante, prima di incontrarlo, essere al corrente di cosa è accaduto;
- accogliere il presunto bullo in una stanza tranquilla, non accennare prima al motivo del colloquio;
- iniziare il colloquio affermando che si è al corrente dello specifico episodio offensivo o di prevaricazione;
- fornire al ragazzo/a l'opportunità di esprimersi, favorire la sua versione dei fatti;
- mettere il presunto bullo di fronte alla gravità della situazione;
- non entrare in discussioni;
- cercare insieme possibili soluzioni ai comportamenti prevaricatori;
- ottenere, quanto più possibile, che il presunto bullo dimostri comprensione del problema e bisogno di riparazione;

<ul style="list-style-type: none">- in caso di più bulli, i colloqui avvengono preferibilmente in modo individuale con ognuno di loro, uno di seguito all'altro, in modo che non vi sia la possibilità di incontrarsi e parlarsi;- una volta che tutti i bulli sono stati ascoltati, si procede al colloquio di gruppo
<p>Colloquio con il gruppo dei bulli:</p> <ul style="list-style-type: none">- iniziare il confronto riportando quello che è emerso dai colloqui individuali;- l'obiettivo è far cessare le prevaricazioni individuando soluzioni positive
<p>Far incontrare prevaricatore e vittima</p> <p>Questa procedura può essere adottata solo se le parti sono pronte e il Team rileva un genuino senso di pentimento e di riparazione nei prepotenti. E' importante ripercorrere l'accaduto lasciando la parola al bullo/i, ascoltare il vissuto della vittima circa la situazione attuale, condividere le soluzioni positive e predisporre un piano concreto di cambiamento.</p>
<p>Coinvolgimento del gruppo classe o di possibili spettatori</p> <p>Questa azione si consiglia solo quando è possibile rilevare un chiaro segnale di cambiamento nel presunto bullo (o più di uno) e il coinvolgimento del gruppo non implica esposizioni negative della vittima, ma può facilitare la ricostruzione di un clima e di relazioni positive nella classe.</p>

Riferimenti Utili

Per informazioni e ulteriori contatti utili sul fenomeno del bullismo e/o cyberbullismo:

<https://www.generazioniconnesse.it/site/>

<https://www.cuoriconnessi.it/>

<https://www.noisiamopari.it/site/it/home-page/>

<https://azzurro.it/>

<https://www.paroleostili.it/>

<https://anticyberbullismo.it/>

<https://www.mabasta.org/>

<https://www.dipendenze.com/>

<https://www.commissariatodips.it/index.html>

Allegato 1

Scheda di prima segnalazione di caso di (presunto) bullismo e/o cyberbullismo

Nome di chi compila la segnalazione: _____

Data: _____

1. La persona che ha segnalato il caso di (presunto) bullismo e/o cyberbullismo è:

- ❖ La vittima
- ❖ Un compagno della vittima
- ❖ Madre/Padre/Tutore della vittima
- ❖ Insegnante
- ❖ Altro

2. Vittima (presunta)

Nome e Classe _____

Altre	vittime	e	Classe

Altre	vittime	e	Classe

3. Bullo o bulli (presunti)

Nome e Classe _____

Nome e Classe _____

Nome e Classe _____

4. Descrizione breve del problema presentato (dare esempi concreti degli episodi di prepotenza).

5. Quante volte sono successi gli episodi?

6. Dove sono successi gli episodi?

La presente scheda può essere consegnata, a mano, al Coordinatore di classe, o al docente Referente dell'area bullismo e cyberbullismo o al Dirigente Scolastico o a uno dei suoi due Collaboratori.

Allegato 2

Scheda di valutazione approfondita dei casi di (presunto) bullismo e vittimizzazione

Nome _____ del _____ membro _____ del _____ Team _____ che _____ compila _____ lo _____ screening: _____

Data: _____

1. Data della segnalazione del caso di bullismo: _____

2. La persona che ha segnalato il caso di (presunto) bullismo e/o cyberbullismo è:

❖ La vittima

❖ Un compagno della vittima

❖ Madre/Padre/Tutore della vittima

❖ Insegnante

❖ Altro

3. Nome e ruolo della persona della scuola che ha compilato il modulo di prima segnalazione (se presentato): _____

4. Vittima (presunta)

Nome e Classe _____

Altre _____ vittime _____ e _____ Classe _____

5. Bullo o bulli (presunti)

Nome e Classe _____

Nome e Classe _____

Nome e Classe _____

6. Che tipo di prepotenze sono accadute?

Dare esempi concreti degli episodi:

7. In base alle informazioni raccolte, che tipo di comportamenti sono stati messi in atto?

La (presunta) vittima:

- ☐ è stata offesa, ridicolizzata e presa in giro in modo offensivo;
- ☐ è stata ignorata completamente o esclusa dal suo gruppo di amici;
- ☐ è stata picchiata, ha ricevuto dei calci o è stata spintonata;
- ☐ sono state messe in giro bugie/voci che hanno portato gli altri ad “odiarla”;
- ☐ le sono stati presi dei soldi o altri effetti personali (o sono stati rotti);
- ☐ è stata minacciata o obbligata a fare certe cose che non voleva fare;
- ☐ le hanno dato dei brutti nomi, hanno fatto brutti commenti o gesti sulla sua etnia, colore della pelle, religione, orientamento sessuale o identità di genere;
- ☐ ha subito delle offese o molestie sessuali, attraverso brutti nomi, gesti o atti;
- ☐ è stata esclusa da chat di gruppo, da gruppi WhatsApp, o da altri gruppi online;
- ☐ ha subito le prepotenze online tramite computer o smartphone con messaggi offensivi, post o fotografie tramite social media;
- ☐ ha subito appropriazione di informazioni personali e utilizzo sotto falsa identità della propria password, account (e-mail o account google), ecc.;
- ☐ altro: _____

8. Informazioni su esordio e durata della situazione problematica:

Quando è accaduto il primo episodio?

Da quanto dura la situazione di prevaricazione? _____

Quando si è verificato l'ultimo episodio? _____

Con che frequenza?

Si sono verificati episodi anche negli anni precedenti?

9. Sofferenza della (presunta) vittima: (indicare con una X il livello per ogni voce e in base alla risposta verrà attribuito il corrispondente punteggio)

La (presunta) vittima presenta...	livello 1 (non vero) 1 pt.	Livello 2 (in parte vero) 2 pt.	Livello 3 (molto vero) 3 pt.
Cambiamenti rispetto a come era prima			
Ferite o dolori fisici non spiegabili			
Paura di andare a scuola			
Paura di prendere l'autobus; richiesta di essere accompagnato; richiesta di fare una strada diversa			
Difficoltà relazionali con i compagni			
Isolamento/rifiuto			
Bassa autostima			
Cambiamento nell'umore generale (è più triste, depressa, sola/ritirata)			
Manifestazioni di disagio fisico comportamentale (mal di testa, mal di pancia, non mangia, non dorme, ecc.)			
Impotenza e difficoltà a reagire			
TOTALE PUNTEGGIO			

10. Gravità della situazione della (presunta) vittima: (indicare con una X il codice derivante, in base al punteggio)

CODICE VERDE	CODICE GIALLO	CODICE ROSSO
Punteggio 10-16	Punteggio 17-26	Punteggio 27-30

11. Sintomatologia del (presunto) bullo: (indicare con una X il livello per ogni voce e in base alla risposta verrà attribuito il corrispondente punteggio)

Il (presunto) bullo presenta...	livello 1 (non vero) 1 pt.	Livello 2 (in parte vero) 2 pt.	Livello 3 (molto vero o spesso vero) 3 pt.
Comportamenti di dominanza verso i pari			
Comportamenti che prendono di mira i compagni più deboli			
Uno status per cui gli altri hanno paura di lui/lei			
Mancanza di paura/preoccupazione per le conseguenze delle proprie azioni			
Assenza di sensi di colpa (se è rimproverato non dimostra sensi di colpa)			
Comportamenti che creano pericolo per gli altri			
TOTALE PUNTEGGIO			

12. Gravità della situazione del (presunto) bullo: (indicare con una X il codice derivante, in base al punteggio)

CODICE VERDE	CODICE GIALLO	CODICE ROSSO
Punteggio 6-10	Punteggio 11-15	Punteggio 16-18

13. Fenomenologia del bullismo: il gruppo e il contesto

Da quanti compagni è sostenuto il (presunto) bullo?

Gli studenti che sostengono attivamente il bullo:

Nome _____ Classe _____

Nome _____ Classe _____

Nome _____ Classe _____

Nome _____ Classe _____

Quanti compagni supportano la (presunta) vittima o potrebbero farlo? _____

Gli studenti che possono sostenere la (presunta) vittima:

Nome _____ Classe _____

Nome _____ Classe _____

Nome _____ Classe _____

Gli insegnanti sono intervenuti in qualche modo?

La famiglia o altri adulti hanno cercato di intervenire?

La famiglia ha chiesto aiuto?

DECISIONE

In base alle informazioni acquisite dalle diverse sezioni (gravità della sintomatologia della vittima, gravità della sintomatologia del bullo, caratteristiche del quadro contestuale del gruppo classe e della famiglia), si delinea come livello di priorità dell'intervento:

LIVELLO DI RISCHIO DI BULLISMO E DI VITTIMIZZAZIONE	LIVELLO SISTEMATICO DI BULLISMO E DI VITTIMIZZAZIONE	LIVELLO DI URGENZA DI BULLISMO E DI VITTIMIZZAZIONE
CODICE VERDE	CODICE GIALLO	CODICE ROSSO
Situazione da monitorare con interventi preventivi nella classe	Interventi indicati e strutturati a scuola e in sequenza coinvolgimento della rete se non ci sono risultati	Interventi di emergenza con supporto della rete

Allegato 3**PRIMO MONITORAGGIO**

Nome del membro del Team che compila lo screening:

Data:

In generale, la situazione è: ☐ MIGLIORATA ☐ INVARIATA ☐ PEGGIORATA

Breve descrizione: _____

SECONDO MONITORAGGIO

Nome del membro del Team che compila lo screening:

Data:

In generale, la situazione è: ☐ MIGLIORATA ☐ INVARIATA ☐ PEGGIORATA

Breve descrizione: _____

TERZO MONITORAGGIO

Nome del membro del Team che compila lo screening:

Data:

In generale, la situazione è: ☐ MIGLIORATA ☐ INVARIATA ☐ PEGGIORATA

Breve descrizione: _____
